

SEPARAZIONE E DIVORZIO INSIEME

IL SI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Con l'ordinanza del 16 ottobre 2023 n. 28727, in relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha dato il via libera al ricorso congiunto per separazione e divorzio con un unico atto, anche nell'ambito delle procedure consensuali.

In particolare la Cassazione si è pronunciata in tema di ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Come è noto, la riforma Cartabia ha introdotto la facoltà prevista dall'articolo 473 bis n.49 c.p.c. di proporre una domanda cumulata di separazione e divorzio ma, secondo le prime interpretazioni dei Tribunali, tale facoltà sembrava essere limitata ai soli casi contenziosi.

Non a caso, in questi mesi ci siamo trovati di fronte ad una serie di pronunce discordanti nei diversi Tribunali d'Italia, tanto da rendere necessario un chiarimento sul punto attraverso un intervento normativo.

Con provvedimento dettagliato, in ventisette pagine di motivazioni, la Corte di Cassazione ha aperto la strada alla possibilità per i coniugi proporre una *“domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”*, laddove siano già decorsi in termini di legge per richiedere il divorzio e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, offrendo in questo modo un risparmio di tempo e costi per i coniugi.

Questo, secondo gli Ermellini, in ragione del fatto che l'accordo *“riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del Tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali”*, non configurandosi un'ipotesi nel senso di un *“divorzio consensuale”* analogamente ad una separazione consensuale.

Il Tribunale, quindi, non è condizionato al consenso dei due coniugi, limitandosi a verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia costitutiva dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'accordo assume, invece, natura negoziale con riferimento ai figli della coppia ed ai rapporti di natura economica, intervenendo il Tribunale su tali accordi soltanto se questi risultano contrari a delle norme inderogabili.

La Cassazione, quindi, ha chiarito i molti dubbi interpretativi sul tema, di modo che la normativa vigente potrà essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

Avv. Simona Bevilacqua